



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2018/11 DEL 08/02/2018

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E UFFICIO ESPROPRIAZIONI

OGGETTO: P.U.A. DENOMINATO "EX CATTEL-CAPANNINE": PROROGA DELLA VALIDITA' AI SENSI DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 E SS.MM.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta con delibera n. 3425 del 04/08/1977, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003, n. 812 dell'08/04/2008 e con provvedimento di consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell' 11/05/2010;
- in data 30/11/2016 con delibera di consiglio comunale n. 108, è stato adottato il piano di assetto del territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29, l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm. e dell' art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.;
- in data 07/02/2008 con delibera di consiglio comunale n. 8 è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata " ex Cattel – Capannine";
- in data 27/07/2009 con atto n. 87658 di rep. a rogito del notaio Carlo Bordieri di Jesolo, è stata sottoscritta la convenzione tra le ditte attuatrici del piano ed il comune di Jesolo;
- in data 07/02/2011 con delibera di consiglio comunale n. 16 è stata approvata la prima variante al piano di recupero di iniziativa privata denominato "ex Cattel – Capannine";
- in data 22/12/2011 con delibera di consiglio comunale n. 157 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per l'individuazione di un ambito da sottoporre a piano di recupero denominato ex Cattel-Capannine e per la modifica dell'art.18 bis delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.), ai sensi del comma 1 dell'art. 48 della l.r. 23/04/2004 n.11 e ss.mm.;
- in data 06.03. 2012 con delibera di giunta comunale n. 58, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
- in data 20/03/2012 è stato rilasciato il rinnovo del permesso di costruire n. T/12/4074 avente per oggetto il permesso di costruire per i lavori di opere di urbanizzazione su P.U.A. "ex Cattel-Capannine";
- in data 28/11/2012 è stato rilasciato il permesso di costruire n. T/2012/4307 avente per oggetto il Rinnovo del Permesso di Costruire n. T/12/4074 - per opere di urbanizzazione su P.U.A. "Ex Cattel - Capannine" - centro commerciale Jesolo Magica;
- in data 25/02/2014 con delibera di giunta comunale n. 46 è stata approvata la seconda variante al suddetto piano attuativo.
- in data 19/05/2015 è stata sottoscritta una nuova convenzione tra la ditta esecutrice ed il comune di Jesolo, rep. n.94213, a rogito del notaio Carlo Bordieri di Jesolo, la convenzione relativa alla variante al P.U.A..
- in data 21/07/2015 con delibera di giunta comunale n. 203, è stata approvata la variante al permesso di costruire n. T/2012/4307 relativo alle opere di urbanizzazione del P.U.A. denominato "ex Cattel-Capannine";
- in data in data 11/08/2015 è stato rilasciato il permesso di costruire n. T/2015/5037 del 11/08/2015 avente per oggetto la variante al permesso di costruire n. T/2012/4307 relativo alle opere di urbanizzazione su P.U.A. denominato "ex Cattel-Capannine"
- in data in data 07/04/2016 è stato rilasciato il permesso di costruire n. T/2016/5193 del 07/04/2016 avente per oggetto il rinnovo del permesso di costruire n. T/2015/5037 di variante al permesso di costruire

n. T/2012/4307 relativo alle opere di urbanizzazione su P.U.A. denominato "ex Cattel - Capannine".
- in data 11/08/2017 è stata presentata una richiesta di rinnovo permesso di costruire n. T/2016/5163;
- in data 26/09/2017 è stata presentata dalla ditta attuatrice la richiesta di attivazione della nuova procedura di V.I.A., in quanto decorsi i termini di validità della precedente;
- in data 19/01/2018 la Città metropolitana ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm..

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della l.r. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm., i piani urbanistici attuativi hanno efficacia per 10 anni e che, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, il Comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni;
- che i lavori delle opere di urbanizzazione non sono ancora stati avviati in quanto decaduto il permesso di costruire;
- la richiesta proroga da parte della ditta lottizzante pervenuta al protocollo comunale al n. 5752, in data 24/01/2018, data la complessità dal punto di vista tecnico –procedurale delle opere previste nell'intervento del P.U.A. in oggetto, nonché alla necessità di attivazione della nuova procedura V.I.A.;

RITENUTO pertanto necessario prorogare la validità del piano per un periodo pari a cinque anni, ossia fino al 02/03/2023.

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

VISTA la l. r. 27/06/1985, n.61 e ss. mm.

VISTA la l. r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di prorogare la validità del P.U.A. ex Cattel- Capannine, in premessa specificato per un periodo non superiore a cinque anni, ossia fino al 28/06/2022;
- 3) di individuare l'unità organizzativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato di espletare le procedure connesse al deposito, alla pubblicazione e raccolta delle osservazioni relative alla variante al piano particolareggiato, secondo le modalità previste dall'art. 20 della l.r. 23/04/2004, n.11.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.